

Milano



Comune  
di Milano

27 luglio 2015

COMUNE DI MILANO  
DC SPRT BNSRE QLTA  
PG 419955/2015  
DIRETTORE CENTRALE  
Del 27/07/2015  
(S) MILANOSPORT S.P.A.  
27/07/2015

Spett.le  
MILANOSPORT S.p.A.  
c/o Piscina Cozzi  
Viale Tunisia, 35  
20124 MILANO

**OGGETTO: Convenzione Milanosport-FIDAL per la gestione del Centro Sportivo XXV Aprile.**

Richiamata la lettera del 30.12.2014 P.G. 2971/2015 e dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di attuare le linee di intervento previste dal protocollo di intesa sottoscritto da Comune di Milano e FIDAL, con particolare riferimento alla valorizzazione del Centro Sportivo XXV Aprile, si comunica quanto segue:

- si ritiene congruo – sulla base della normativa vigente e come verificato dagli uffici del Settore Sport e Benessere – il canone proposto pari a € 13.229,80;
- allo scopo di favorire lo start-up gestionale si ritiene che il predetto canone debba essere applicato a partire dal secondo anno;
- la durata per consentire un'efficiente gestione deve essere pari ad almeno anni 10;
- gli oneri per la manutenzione straordinaria dell'impianto dovranno essere posti a carico di FIDAL contestualmente all'ultimazione dei diversi interventi di riqualificazione previsti o già effettuati da parte di Milanosport.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORA  
Chiara Bisconti

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL  
CONTRATTO DI SERVIZIO, STIPULATO IN DATA 18.11.2005, TRA IL  
COMUNE DI MILANO E MILANOSPORT S.P.A..**

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di luglio

**TRA**

**MILANOSPORT S.P.A.** (di seguito denominata MILANOSPORT), con sede in Milano, viale Tunisia n. 35, Partita I.V.A. 10809480154, in persona del Direttore Generale, Dr. Raphael Lorenzo Caporali, nato ad Oostende (Belgio) il 07/08/1974, per delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Pierfrancesco Barletta, nato a Napoli il 16/05/1973

**E**

**F.I.D.A.L. - FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA** (di seguito denominata FIDAL), con sede in Roma, via Flaminia Nuova n. 830, Partita I.V.A. 01384571004, in persona del Dr. Alfio Giomi, nato a Grosseto il 29/03/1948, che interviene nella sua qualità di Presidente in rappresentanza della suddetta Federazione

di seguito congiuntamente definite PARTI,

**PREMESSO CHE**

- i documenti programmatici del Comune di Milano, partendo dalla riflessione che lo sport è strumento di tutela della salute, nonché attività ricreativa e sociale dei cittadini, affermano il concetto della promozione di un sano stile di vita che possa essere esercitato in ogni luogo cittadino come nei luoghi tipici dello sport e della diffusione dello sport per tutti (persone con disabilità, anziani, preadolescenti, adolescenti ed adulti);
- FIDAL è un'associazione riconosciuta con finalità non lucrative che riunisce, sotto l'egida del C.O.N.I., tutte le società, associazioni sportive ed enti similari nonché tutti i tesserati che praticano nel territorio nazionale l'atletica leggera e le discipline ad essa associate;



- FIDAL è da tempo interessata a sviluppare ed a diffondere una vera e propria cultura dell'accoglienza e di contrasto al razzismo, della lealtà e della correttezza sportiva, della sicurezza sia nello sport che nella quotidianità;
- il Comune di Milano e FIDAL, in data 4 dicembre 2014, hanno firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di promozione e sviluppo della pratica dell'atletica leggera nella città di Milano;
- il suddetto protocollo prevede che il Comune di Milano e FIDAL si impegnino a promuovere e valorizzare lo sviluppo e la riqualificazione di impianti sportivi da destinare totalmente o parzialmente all'atletica leggera, mediante specifici accordi per ogni impianto che disciplineranno modalità e tempi per l'attuazione delle collaborazioni;
- il Centro Sportivo "XXV Aprile" (di seguito denominato CENTRO SPORTIVO), ubicato a Milano in Via Cimabue, su un'area di circa 21.080 mq. ed identificata in Catasto Terreni al foglio 214 mappali 13-14-18-25-26, è affidato in gestione a MILANOSPORT in forza del contratto di servizio stipulato in data 10 novembre 2005 tra il Comune di Milano e la medesima MILANOSPORT;
- il CENTRO SPORTIVO è attualmente in fase di riqualificazione; più precisamente, dopo il rifacimento della pista, verrà realizzata una tribuna con 489 posti, un pistino coperto in adiacenza alla tribuna, con annessi spogliatoi e palestra tonificazione per atleti, nuova guardiola e impianto di illuminazione; in seguito, si provvederà a realizzare un edificio spogliatoi per atletica e un edificio per altre attività con una palestra e gli spogliatoi per tennis (30 posti), n. 2 campi da tennis in sintetico copribile con pressostrutture e 2 campi da tennis in cemento scoperti;
- il Comune di Milano ha richiesto espressamente a MILANOSPORT, società sua partecipata cui è affidata la gestione del citato CENTRO SPORTIVO, di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché la gestione del CENTRO SPORTIVO medesimo rientri tra le attività della FIDAL;



2

- in particolare, da ultimo, con nota datata 27/07/2015, PG 419955/2015, il Comune di Milano ha richiesto la stipulazione di un accordo di collaborazione per dieci anni, con un corrispettivo annuo, a partire dal secondo anno, pari ad € 13.229,80 (euro tredicimiladuecentoventinove/80) oltre I.V.A. e rivalutazione (corrispettivo determinato dal Comune di Milano con la procedura stabilita collegialmente dallo stesso Comune con l'Agencia del Territorio di Milano per la determinazione del canone di concessione degli impianti sportivi).

Tanto premesso, le PARTI convengono quanto segue.

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse che precedono, accettate dalle PARTI, formano parte integrante del presente contratto di collaborazione tra MILANOSPORT e FIDAL.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente contratto la collaborazione tra le PARTI per la conduzione del Centro Sportivo XXV Aprile, ubicato a Milano in Via Cimabue, su un'area di circa 21.080 mq. ed identificata in Catasto Terreni foglio 214 mappali 13-14-18-25-26, secondo le indicazioni del proprietario Comune di Milano.

Il CENTRO SPORTIVO viene assegnato a corpo e non a misura, pertanto, non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o a diminuzione del corrispettivo, per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso da parte di FIDAL.

Le prestazioni a carico rispettivamente di MILANOSPORT e di FIDAL sono indicate negli articoli seguenti.

### **ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI DI FIDAL**

La FIDAL si impegna:

1. alla gestione del CENTRO SPORTIVO direttamente oppure con organi periferici o Associazioni/Società Sportive ad essa affiliate;



3

2. ad utilizzare il CENTRO SPORTIVO ad uso esclusivo di attività sportive, culturali, artistiche, ricreative; ogni altra, diversa, destinazione deve essere in via preventiva espressamente autorizzata da MILANOSPORT. Il silenzio o l'acquiescenza di MILANOSPORT al mutamento dell'uso pattuito avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore di FIDAL;
3. all'intestazione delle utenze di acqua, energia elettrica, gas metano ed a sopportare i costi delle stesse, a far data dal 1° settembre 2015, data in cui sarà comunicata la disdetta delle predette utenze da parte di MILANOSPORT;
4. a farsi carico di tutte le spese necessarie alla gestione del CENTRO SPORTIVO ivi incluse quelle relative a:
- a) pulizie;
  - b) servizio noleggio di n. 2 cassonetti (AMSA), a partire dal 1° gennaio 2016 (entro fine anno 2015 MILANOSPORT provvederà a dare disdetta per il relativo servizio);
  - c) manutenzione del verde;
  - d) apertura e chiusura del CENTRO SPORTIVO, con personale addetto ed assunto dalla FIDAL che ne sarà responsabile sotto ogni profilo, *in primis* in materia retributiva, contributiva e previdenziale, manlevando MILANOSPORT da qualsiasi responsabilità dovesse essere chiamata a rispondere;
  - e) imposte e tasse previste dalla normativa in materia di raccolta e smaltimento rifiuti;
  - f) copertura assicurativa RCT ed incendio;
  - f) conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica (A2A) del CENTRO SPORTIVO a far data dall'08/11/2015 (entro l'8 settembre 2015 sarà data disdetta ad A2A da parte di MILANOSPORT per il relativo servizio);
5. alla Manutenzione Ordinaria, con decorrenza 01/09/2015;
6. alla Manutenzione Straordinaria con decorrenza 01/09/2015, fatto salvo spazi e strutture interessati dagli interventi di riqualificazione indicati in premessa per i



quali la Manutenzione Straordinaria sarà a carico di FIDAL a decorrere dalla conclusione dei relativi lavori;

7. all'esecuzione di opere necessarie all'adeguamento alle norme che dovessero entrare in vigore durante la vigenza del presente accordo;

8. a garantire l'utilizzo del CENTRO SPORTIVO a tutti i fruitori applicando le tariffe comunali vigenti;

9. a comunicare tempestivamente a MILANOSPORT ogni sospensione dell'attività o chiusura del CENTRO SPORTIVO o di alcune sue parti;

10. a pagare il corrispettivo di cui all'art. 6 a MILANOSPORT nei termini e nei modi ivi indicati;

11. ad organizzare eventi sportivi in collaborazione con MILANOSPORT presso il CENTRO SPORTIVO;

12. ad organizzare corsi in collaborazione con MILANOSPORT presso il CENTRO SPORTIVO.

FIDAL è direttamente responsabile nei confronti di MILANOSPORT dell'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto. E' altresì, responsabile nei confronti di MILANOSPORT, del Comune di Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi alla gestione del CENTRO SPORTIVO, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti, consulenti/collaboratori. È fatto obbligo a FIDAL di mantenere MILANOSPORT ed il Comune di Milano sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A garanzia di ciò FIDAL è tenuta, sotto la propria responsabilità, a stipulare le relative polizze assicurative che dovranno avere massimali per sinistro adeguati alle attività svolte e con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI DI MILANOSPORT**

MILANOSPORT si impegna:

1. ad eseguire i lavori di riqualificazione indicati in premessa;



5

2. a riconoscere a FIDAL gli introiti effettivamente incassati derivanti dalla concessione d'uso degli impianti pubblicitari insistenti nel CENTRO SPORTIVO, per la durata relativa alla concessione medesima, scaduta la quale gli impianti potranno essere utilizzati da FIDAL nel rispetto della vigente normativa;
3. ad effettuare una puntuale verifica delle attività che si svolgeranno nel CENTRO SPORTIVO.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

Il presente contratto ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 1° Settembre 2015.


I lavori di miglioria e le addizioni concordati con il Comune di Milano e MILANOSPORT, che saranno eseguiti da FIDAL, potranno legittimare una proroga la cui durata sarà determinata in funzione dei costi sostenuti da FIDAL.

Le PARTI pattuiscono che FIDAL ha la facoltà di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dandone avviso a MILANOSPORT, mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere efficacia.

#### **ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo annuo viene determinato in € 13.229,80 (euro tredicimiladuecentoventinove/80) oltre I.V.A. da corrispondersi, a partire dal secondo anno, in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo pari ad € 3.307,45 oltre I.V.A., con le seguenti scadenze: 1° settembre, 1° dicembre, 1° marzo, 1° giugno.

Il corrispettivo è determinato a corpo e non a misura, pertanto, non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o a diminuzione del corrispettivo, per qualunque errore nella descrizione e nell'indicazione delle superfici dei beni oggetto del presente contratto, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso da parte di FIDAL.



6

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso né ritardato per alcun motivo da parte di FIDAL, la quale dovrà far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio.

Il mancato pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori entro i termini e secondo le modalità di legge e/o di contratto, produrrà *ipso jure* la risoluzione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 7 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Le PARTI convengono che il corrispettivo annuo sia aggiornato annualmente, in modo automatico e senza necessità di formale richiesta da parte di MILANOSPORT, nella misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto e, comunque, nella misura massima consentita dalla normativa vigente al momento dell'aggiornamento annuale.

#### **ARTICOLO 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE**

FIDAL promuove, organizza e gestisce a proprio rischio d'impresa e con propri mezzi finanziari tutti i servizi e le attività accessorie con l'obiettivo di valorizzare l'intera area e fare del CENTRO SPORTIVO un luogo di ritrovo, frequentazione e incontro ricreativo e culturale.

Le manifestazioni a carattere commerciale, complementari alle attività sportive e culturali, come la somministrazione di alimenti e bevande durante gli eventi, potranno avere luogo nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 e dovranno essere preventivamente comunicate a MILANOSPORT.

FIDAL può destinare ad uso commerciale, per attività complementari alle attività sportive, spazi inclusi nel CENTRO SPORTIVO a condizione che tale uso sia pertinente e funzionale con la missione degli impianti sportivi e sia compatibile con le prescrizioni e le condizioni stabilite dal presente contratto.

Tutte le attività devono rispettare le normative vigenti che ne disciplinano lo svolgimento, ivi inclusa quella sui livelli di rumorosità urbana e dovranno comunque essere compatibili con il contesto in cui le attività si svolgono.

## **ART. 9 - PUBBLICITA'**

FIDAL prende atto che l'esercizio della pubblicità per i n. 2 impianti pubblicitari 8mt.x4mt. trasformati poi in 10mt x 5mt posizionati all'interno del CENTRO SPORTIVO è stato affidato, in via esclusiva, da MILANOSPORT ad un concessionario scelto con procedura ad evidenza pubblica per la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 18/04/2015, con facoltà di proroga, a discrezione di MILANOSPORT, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

FIDAL, durante la vigenza del suddetto contratto, fermo restando l'impegno di MILANOSPORT di cui al precedente art. 4 punto 2, potrà soltanto utilizzare gli spazi interni all'Area sportiva per l'esercizio della pubblicità mediante striscioni e gonfaloni, comunque previo assenso di MILANOSPORT, sentito il concessionario suddetto, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.

## **ARTICOLO 10 - MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI**

I miglioramenti e le addizioni eseguiti da FIDAL verranno acquisiti, al termine del presente contratto per qualsiasi motivo, alla proprietà del CENTRO SPORTIVO, senza che né MILANOSPORT né il Comune di Milano siano tenuti a versare alcun compenso o indennizzo a FIDAL né a terzi.

FIDAL si obbliga alla restituzione del CENTRO SPORTIVO nello stato di fatto in cui fu assegnato, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso e le migliorie accettate da MILANOSPORT.

## **ARTICOLO 11 - PERSONALE**

FIDAL si fa carico di tutte le spese riferite ai costi del personale ed esonera MILANOSPORT da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro, professionali e di qualsiasi altra natura, che venissero instaurati dalla FIDAL nei confronti di terzi, in dipendenza delle attività espletate in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA**


Sono a carico di FIDAL tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia del CENTRO SPORTIVO. Dei danni derivanti dalla carenza di sorveglianza e custodia, risponde esclusivamente FIDAL.

A tutela della conservazione ed integrità dei beni immobili, degli impianti, delle strutture e delle relative dotazioni, FIDAL è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative che dovranno avere massimali per sinistro adeguati al valore dei beni ed ai rischi di copertura (furti, incendi, danneggiamenti, etc.).

### **ARTICOLO 13 - GARANZIE**

A garanzia del regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di utilizzo e gestione degli spazi, secondo le finalità e le disposizioni previste dal presente contratto, e di tutti gli oneri posti a carico di FIDAL, la stessa costituirà a favore di MILANOSPORT adeguato deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria (o assicurativa), per l'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00), che dovrà avere una durata pari a quella del presente contratto e, comunque, fino ad espressa dichiarazione liberatoria di svincolo da parte del beneficiario - previa verifica dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti e saldo di ogni debito residuo - nella quale si darà atto dell'assenza o della definizione di ogni eventuale contestazione e/o controversia tra le parti, sorte nel corso del contratto.

### **ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE**

MILANOSPORT potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cod. civ., mediante comunicazione a FIDAL, con lettera raccomandata r.r., nei seguenti casi:

- cessione, anche parziale, del contratto;
- mancato pagamento dei corrispettivi ;
- mancato reintegro entro 30 (trenta) giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
- chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del CENTRO SPORTIVO o di sue parti rilevanti per più di trenta giorni consecutivi nel corso di un esercizio finanziario.



MILANOSPORT potrà, altresì, risolvere il presente contratto qualora, nonostante formale diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., inviata con lettera raccomandata r.r. a FIDAL, quest'ultima non abbia, entro il termine indicato, posto rimedio ai seguenti inadempimenti:

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso di MILANOSPORT;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione o nella messa a norma;
- inosservanza di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli del presente contratto.

È, in ogni caso di risoluzione, fatto salvo il diritto di MILANOSPORT al risarcimento dei danni subiti.

#### **ARTICOLO 15 - RECESSO**

MILANOSPORT ha la facoltà di recedere in qualunque tempo dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, nonché nel caso in cui il Comune di Milano disponga unilateralmente di un diverso utilizzo del CENTRO SPORTIVO.

Il recesso dovrà essere esercitato al domicilio di FIDAL e non potrà avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nulla è dovuto a FIDAL nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente articolo da parte di MILANOSPORT.

#### **ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE**

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

#### **ARTICOLO 17 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Le spese, le imposte e le tasse inerenti al presente contratto sono tutte a carico di FIDAL.

#### **ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**



In ossequio alla Legge n. 136/2010, le PARTI indicano di seguito gli estremi identificativi dei rispettivi conti “dedicati”, sui quali saranno veicolati i flussi finanziari.

#### MILANOSPORT:

- a) Istituto di Credito: UNIPOL BANCA FILIALE 011 MILANO WAGNER
- b) Codice IBAN: IT 35 R 03127 01600 000000012200
- c) persona delegata ad operare sul conto: Raphael Lorenzo Caporali, nato ad Oostende (Belgio) il 07/08/1974, C.F. CPRRHL74M07Z103F

#### FIDAL:

- a) Istituto di Credito:
- b) Codice IBAN:
- c) persona delegata ad operare sul conto: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 19 - CODICE ETICO

FIDAL dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico di MILANOSPORT (reperibile all'interno del sito internet [www.milanosport.it](http://www.milanosport.it), alla sezione “Trasparenza” - “Codice etico”) e di rispettarne integralmente i contenuti.

#### ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le PARTI forniscono il loro consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare agli obblighi di legge in relazione ad adempimenti connessi al medesimo.

#### ARTICOLO 21 - D. LGS. 231/2001

FIDAL dichiara di:

- a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;



b) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Il "Modello") di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, adottato da MiILANOSPORT e reso disponibile ai terzi sul sito internet [www.milanospport.it](http://www.milanospport.it), sezione "Trasparenza" e di impegnarsi, di conseguenza, a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del contratto o comunque della sua collaborazione con MILANOSPORT.

Le PARTI si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello da parte di FIDAL costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c..

Al verificarsi di tale inadempimento MILANOSPORT potrà diffidare FIDAL ai sensi dell'art. 1454 c.c. a porre rimedio alla violazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora. In difetto, ovvero in caso di reiterazione dell'inadempimento, il contratto con FIDAL si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto di MILANOSPORT al risarcimento del danno subito.


La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte di FIDAL delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà, altresì, la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno ovvero patto comunque denominato in essere tra le PARTI e fermo sempre il diritto di MILANOSPORT al risarcimento del danno nei confronti di FIDAL.

#### **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque contestazione possa sorgere nell'esecuzione del contratto, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano.

Milano, 27 Luglio 2015

MILANOSPORT S.P.A., Dr. Raphael Lorenzo Caporali .....

FIDAL, Dr. Alfio Giomi ..... 

\*\*\*\*\*

  
MILANOSPORT S.p.A.  
Viale Venezia, 35,  
20124 MILANO



FIDAL, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 ss c.c., i seguenti articoli: 2 (oggetto), 3 (prestazioni di FIDAL), 4 (prestazioni di MILANOSPORT), 5 (durata), 6 (corrispettivo), 7 (aggiornamento del corrispettivo), 8 (attività accessorie), 9 (pubblicità), 10 (miglioramenti ed addizioni), 11 (personale), 13 (garanzie), 14 (risoluzione), 15 (recesso), 16 (divieto di cessione), 17 (spese, imposte e tasse).

FIDAL, Dr. Alfio Giomi ..... 